

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. IV-ter
n. 24

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

PAOLO GUZZANTI

senatore all'epoca dei fatti

**per il reato di cui agli articoli 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale e 13 e 21
della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)**


**Trasmessa dal Tribunale di Cagliari
il 21 ottobre 2011**



TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari e dell'Udienza Preliminare

N. 3126/11 R.N.R..
N. 9252/11 GIP



**AL SENATO
DELLA REPUBBLICA
ROMA**

OGGETTO: Proc. contro GUZZANTI PAOLO - delibera
insindacabilità dell'opinione espressa

Si trasmette copia degli atti del procedimento di cui in oggetto, per la
delibera circa l'insindacabilità dell'opinione espressa

Cagliari, 21.10.2011

D'ordine del Giudice
Dott.ssa Roberta Malvasi

Il cancelliere
Dott.ssa M. Monteverde



Manuela Monteverde



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
E DELL'UDIENZA PRELIMINARE

ORDINANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL SENATO DELLA REPUBBLICA

- ART. 3 COMMA 4 L. 140/03 -

Il giudice, Dott.ssa Roberta Malavasi,
visti gli atti del procedimento n. 2227/11 RG GIP, nei confronti di **GUZZANTI Paolo**, nato a Roma il 1° agosto 1940, **imputato del delitto di cui agli artt. 595 co. 1, 2 e 3 c.p., 13 e 21 legge 8.2.48 n. 47 perché, quale autore dell'articolo in prima pagina che qui si intende integralmente riportato dal titolo "così hanno truccato il voto degli italiani all'estero" con il sottotitolo "in un video i candidati DS accusano: è una frode. Il dirigente della Quercia: zitti, se si rivolta perdiamo" pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" in data 25.5.2006, offende l'onore e la reputazione di Norberto Lombardi. Con l'aggravante di aver attribuito fatti determinati;**

udite le conclusioni del difensore che ha domandato il proscioglimento dell'assistito e, in subordine, che gli atti del procedimento siano trasmessi al Senato ai sensi dell'art. 3 comma 4 L. 140/03 perché si pronunci circa la pertinenza alla funzione parlamentare dello scritto per il quale si procede;

sentito il pubblico ministero;

accertato che l'imputato all'epoca del fatto era membro del Senato della Repubblica;

separata la posizione dei coimputati Telese Luca e Belpietro Maurizio;

OSSERVA

L'articolo di stampa di cui si discute, un editoriale a firma del senatore Paolo Guzzanti, pubblicato sulla prima pagina del quotidiano "Il Giornale" del 25 maggio 2006, ha per oggetto le elezioni politiche del precedente mese di aprile, vinte di misura dallo schieramento di centro sinistra. Nel corpo dell'articolo il senatore Guzzanti chiede che venga rivisto il computo dei seggi al Senato e vengano annullate le elezioni degli italiani all'estero nel continente sudamericano, invalidate da brogli elettorali la cui consumazione,

data per certa, sarebbe documentata da un film/inchiesta i cui contenuti vengono commentati, ma non descritti nel dettaglio, rinviandosi per questo alla lettura delle pagine interne de "Il Giornale" ed alla visione del filmato di cui si annuncia la trasmissione a breve sulla rete digitale (l'articolo interno è quello a firma di Luca Telese per il quale si procede separatamente).

Per quanto d'interesse, scrive il senatore Guzzanti che l'autore del documentario si è introdotto "*nelle stanze segrete della corruzione elettorale e della manipolazione dei voti*", è andato a "*controllare le relazioni fra candidati e vertici romani e a scoprire i baratti, gli illeciti, le falsificazioni che si sarebbero poi tradotti in voti falsati e seggi senatoriali rubati*", facendo emergere "*lo scontro tra il cinismo dei dirigenti italiani dell'Unione e i loro candidati idealisti dell'America Latina, i quali peraltro sono perfettamente consapevoli del fatto che la raccolta dei voti degli italiani all'estero nel continente americano è taroccata e che la vittoria sarebbe andata alla Casa delle libertà se un mare di brogli non fosse stato messo in atto con un cinismo che fa accapponare la pelle*".

Tanto sinteticamente esposto in ordine al fatto per il quale si procede, la richiesta formulata in via principale dal difensore volta al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 68 comma 1 Cost. - per il quale i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni - non può essere accolta.

Secondo giurisprudenza costante della Corte Costituzionale, il nesso fra l'opinione espressa e le funzioni parlamentari (non già genericamente politiche) che costituisce la *ratio* dell'immunità può essere riconosciuto anche a manifestazioni del pensiero espresse al di fuori del Parlamento, ma a condizione che riproducano, con sostanziale corrispondenza di significato, atti tipici compiuti dal parlamentare (presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, interpellanze, interrogazioni ed interventi nelle Assemblee ed altri organi delle Camere, come esemplifica l'art. 3 comma 1 L.140/03), circostanza quest'ultima che non è stata nemmeno allegata dalla difesa, se non in maniera meramente astratta attraverso la richiesta di trasmissione degli atti al Senato.

Per queste ragioni, non sussistendo i presupposti per una pronuncia di non luogo a procedere, è d'obbligo la trasmissione degli atti al Senato ai sensi dell'art. 3 comma 4 L. 140/03, a norma del quale "se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'art. 68 primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente

copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto”.

P.Q.M.

Visto l'art. 3 comma 4 L. 140/03,


dispone che copia degli atti del presente procedimento sia trasmessa al Senato della Repubblica per la delibera circa l'insindacabilità dell'opinione espressa.

Dispone la sospensione del procedimento fino alla deliberazione del Senato e comunque per un tempo non superiore a 90 giorni (salvo proroga) dalla ricezione degli atti.

Cagliari, 27 settembre 2011

Il Giudice
Roberta Malavasi

Dep To sei udiceese il 24/9/11



E' copia conforme all'originale
Cagliari, 24/9/11

IL CANCELLIERE



